

# **TI\_GERICHTE INC.2008.9603 vom 12. August 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2008.9603](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2008.9603)

FR: TI\_GERICHTE INC.2008.9603 du 12 août 2008

IT: TI\_GERICHTE INC.2008.9603 del 12 agosto 2008

## **Regeste**

Istanza di proroga del carcere preventivo

## **Erwägungen**

### **E. 3**

in fine e pag. 4), non è ancora conclusa. In particolare, sempre secondo l'inquirente, debbono essere ancora interrogate almeno tre persone, si attende la consegna del referto da parte del perito psichiatrico e del rapporto di polizia giudiziaria (Istanza, pag. 4). Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. 96.2008.3), e al fine di proseguire e concludere l'istruttoria, il magistrato chiede una proroga di due mesi affermando presenza di gravi indizi di reato (ammissioni dell'accusato, in relazione a gran parte dei fatti contestati, trovato conferma nelle dichiarazioni delle vittime e di testimoni – laddove presenti), pericolo di fuga (l'accusato si è già sottratto ad un collocamento a scopo di assistenza, l'ordine è ancora in vigore ed egli ha manifestato di non intendere rispettarlo), pericolo di recidiva (per i precedenti, la ripetitività degli atti commessi e la mancanza di scrupoli e di rimorsi dimostrata) e pericolo di collusione con persone ancora da sentire (\_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_).

### **E. 4**

Con osservazioni del 31 luglio 2008 (doc. 3, inc. 96.2008.3), la difesa segnala di seguire con molta attenzione lo sviluppo dell'inchiesta e di non rilevare alcun elemento per contestare la richiesta del magistrato inquirente, alla quale non si oppone. Rileva che il problema più grave e delicato della fattispecie in questione è la reintegrazione dell'accusato (fortemente turbato e con alle spalle oggettivi fallimenti di esperienze di assistenza/collocamento/reinserimento).

### **E. 5**

L'istanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal Procuratore pubblico entro il termine di scadenza ex lege della carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.

### **E. 6**

In diritto, sebbene noto al magistrato inquirente ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che: " L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni

dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128). " (GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

#### **E. 7**

a) L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando l'esistenza di gravi indizi di reato non è formalmente contestata. b) Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per confermare l'esistenza di sufficienti indizi quo ai reati ascritti (rispettivamente l'uno o l'altro di questi a seconda delle circostanze cui si fa riferimento) nelle stesse dichiarazioni di \_\_\_\_\_ fin dai suoi primi verbali (cfr. verbale GIAR 16 febbraio 2008 e verbali PP in AI 412, 92, 96), nelle dichiarazioni di terzi (sempre a seconda della circostanza cui si fa riferimento: cfr. ad esempio verbali di polizia \_\_\_\_\_ -20 febbraio 2008-, \_\_\_\_\_ -22 febbraio 2008-, \_\_\_\_\_ -28 febbraio 2008-, \_\_\_\_\_ -9 luglio 2008-) e anche in riscontri raccolti dalla polizia scientifica (allegato 16 al Rapporto di polizia 25 luglio 2008).

#### **E. 8**

Verificata d'ufficio la presenza di gravi indizi di reato ci si può astenere dall'analizzare la presenza (e la concretezza) di almeno una delle condizioni alternative a giustificazione del mantenimento dalla misura restrittiva della libertà, vista l'adesione o, se si preferisce, l'assenza di contestazioni da parte della difesa. A titolo abbondanziale, comunque, si constata che gli elementi concreti a sostegno di un pericolo di recidiva e di fuga indicati dal magistrato inquirente a pagina 5 dell'istanza appaiono tutt'altro che labili se si considerano, oltre agli elementi appena richiamati, l'attuale assenza di una fissa dimora e di un qualunque interesse a rimanere a disposizione dell'autorità inquirente (cfr. generalità in AI 24; verbale AI 41, p. 2 e 4) per il pericolo di fuga e il contenuto del referto peritale agli atti dal il 5 agosto 2008 (cfr. in particolare il punti 3 ss. a partire da pag. 45 ss., e considerato che la documentazione mancante che seguirà – cfr. scritto accompagnatorio di stessa data-

non ha impedito le conclusioni).

#### **E. 9**

In assenza di una richiesta ex art. 106 CPP, resta da determinare se la detenzione cautelativa, tenuto conto della proroga richiesta, non sia lesiva del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono molteplici e in parte oggettivamente gravi (in ragione del bene giuridico protetto: artt. 122, 123, 129, 156 CP) e/o con comminatorie di pena importanti (si vedano in particolare gli artt. 122, 129, 140); il rischio di pena effettiva, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta ed anche a quella prevedibilmente da soffrire con la concessione della proroga richiesta (la cui entità appare congrua alle necessità di completazione e chiusura dell'istruttoria). Per quanto concerne il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità non è formalmente contestato neppure dalla difesa (che si limita a sollevare qualche interrogativo in merito al fatto che le audizioni a rischio di collusione non siano state effettuate in precedenza: Osservazioni 31 luglio 2008), dall'altro che (comunque) dalla visione dell'incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell'inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2). Comunque, e considerato che al momento dell'emanazione della presente sia il rapporto di polizia (datato 25 luglio 2008) che la perizia (datata 5 agosto 2008) sono agli atti, il magistrato inquirente è invitato a procedere senza indugio agli ulteriori atti e incombenze di sua competenza, nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP.

#### **E. 10**

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell'istanza, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato di due mesi e cioè fino al 15 ottobre 2008 (compreso). PQM visti gli artt. 122, 123, 126, 129, 139, 140, 144, 156, 180, 181, 186 CP, 19 cifra 1 e 19a LFStup, 33 Larm, CP, 95 ss., 102, 103, 106, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.